



Ordinanza municipale
concernente la tassa base del servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti

(del 2 novembre 2021)

IL MUNICIPIO DI BIASCA

richiamato il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) del 17 febbraio 2020;

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

(art. 3/20 Rrif)

La presente ordinanza stabilisce la tassa base del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Art. 2 Tassa base

(art. 21 Rrif)

Il Municipio ha fissato il valore di riferimento OM a **149.80**.

La tassa base si ottiene moltiplicando il valore di riferimento OM al coefficiente della categoria d'utenza.

Categoria di utenza		Coefficiente	Tassa base
<i>A</i>	<i>Abitazioni e residenze secondarie</i>	<i>0.96</i>	<i>143.80</i>
<i>B</i>	<i>Esercizi pubblici / Alberghi</i>	<i>1.65</i>	<i>247.15</i>
<i>C</i>	<i>Attività economiche: uffici, commerci, aziende</i>	<i>1.30</i>	<i>194.75</i>

Art. 3 Esercizio di raccolta

(art. 9.1 Rrif)

I giri di raccolta vengono di regola garantiti il lunedì e il venerdì. Per la zona Piazza Centrale e Via Giovannini è organizzata una raccolta supplementare il mercoledì.

Art. 4 Luoghi di raccolta

(art. 9.1/12 Rrif)

1. Il deposito di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori è vietato.
2. Tutti i giorni tra le 22.00 e le 07.00 e durante i giorni festivi è vietato il deposito dei rifiuti nelle apposite piazze.

Art. 5 Procedura di tassazione e di esazione

(art. 24 Rrif)

1. I Servizi Finanziari notificano annualmente la tassazione al proprietario dello stabile.
2. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 6 Rimedi di diritto

(art. 28 Rrif)

1. Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
2. Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.
3. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione (conformemente agli art. 208 e seguenti LOC).
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).

Art. 7 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2022.

Per il Municipio:

Il Sindaco:



Loris Galbusera



Il segretario:

Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 829 del 02.11.2021
Pubblicata all'albo comunale dal 24.11.2021 al 11.01.2022
In vigore dal 1 gennaio 2022